

DAIMLER TRUCK

DAIMLER TRUCK
SPECIAL TERMS 36/02

Responsabilità sociale, tutela ambientale e conformità dei prodotti

Le seguenti misure definiscono gli standard e i requisiti in materia di responsabilità sociale, tutela ambientale e conformità dei prodotti di DTAG che i partner DTAG devono rispettare: il rispetto dei diritti umani e del lavoro riconosciuti a livello internazionale, in particolare il divieto di lavoro minorile e forzato, la gestione di minerali provenienti da zone di conflitto, il rispetto degli standard e delle linee guida ambientali, inclusa la protezione ambientale precauzionale, nonché il rispetto dei requisiti di prodotto rilevanti e delle normative in materia di benessere degli animali. Le disposizioni si basano sugli "Standard per i partner commerciali" DTAG e sulla nostra "Dichiarazione di principi per la Responsabilità Sociale e i Diritti Umani" aziendale. Le seguenti disposizione, si basano, inoltre, su leggi e regolamenti nazionali, con particolare riferimento al "*German Supply Chain Due Diligence Act del del 16 luglio 2021 (LkSG)*", nonché su standard internazionali quali la Carta Internazionale dei Diritti dell'Uomo, i 10 principi del *Global Compact* delle Nazioni Unite (<http://www.unglobalcompact.org>), i *Guiding Principles* su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (di seguito denominati "Principi Guida delle Nazioni Unite", - OHCHR | *Guide Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework*), le Linee guida dell'OCSE relative ai principi cardine dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e i principali standard lavorativi dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO, <http://www.ILO.org>).

Il Partner si impegna a rispettare i seguenti standard:

I. Standard sui diritti umani e buone condizioni di lavoro

1. Prevenzione del lavoro minorile

Il Partner è tenuto come minimo a rispettare la Convenzione ILO n. 138 sull'età minima di impiego e n. 182 sul divieto delle peggiori forme di lavoro minorile in azienda. In particolare, il Partner garantisce in nome della propria azienda che i prodotti da fornire sono o sono stati fabbricati e lavorati senza impiegare il lavoro minorile ai sensi delle convenzioni OIL n. 138 e 182 e senza violazioni degli obblighi derivanti dall'attuazione delle presenti convenzioni o di qualsiasi altra normativa nazionale o internazionale applicabile in materia di lotta al lavoro minorile.

2. Divieto di lavoro forzato e schiavitù moderna

2.1 Il Partner garantisce per la propria impresa che tutte le pratiche applicate in qualità di datore di lavoro sono quanto meno in linea con le convenzioni OIL n. 29 e 105. In particolare, per tutti i dipendenti è garantita la libertà di rescindere il rapporto di lavoro con un ragionevole preavviso e ciò vale anche per l'impiego di personale esterno.

2.2 Tutte le forme di lavoro forzato, in particolare il lavoro obbligatorio, la schiavitù per debiti, la tratta di esseri umani e qualsiasi altra forma di schiavitù moderna, nonché altre forme di controllo o oppressione sul posto di lavoro, come ad esempio attraverso uno sfruttamento e un'umiliazione estremi dal punto di vista economico o sessuale, devono essere vietate.

2.3 Il Partner non può limitare la libertà di movimento dei propri dipendenti contro la loro volontà trattenendo i loro documenti di identità o applicando loro altre misure. Allo stesso modo, non può essere imposto illegalmente alcun onere economico ai dipendenti quale la trattenuta illecita di stipendi o l'imposizione di commissioni nel processo di assunzione.

3. Libertà di associazione, diritto alla contrattazione collettiva e diritto di sciopero

Il Partner deve rispettare il diritto dei propri dipendenti di istituire o aderire ad organizzazioni di propria scelta, di nominare una rappresentanza ed essere eletto per tale rappresentanza. I dipendenti devono essere in grado di comunicare apertamente e regolarmente con la direzione aziendale per mezzo delle rappresentanze dei lavoratori su tematiche riguardanti le condizioni di lavoro, senza dover temere rappresaglie di alcun tipo. Le organizzazioni dei dipendenti sono libere di operare in conformità alla legge applicabile del luogo di lavoro. A seconda della legge del luogo di lavoro, ciò include in particolare il diritto alla contrattazione collettiva e il diritto di sciopero. A tale riguardo, occorre fare riferimento anche alle Convenzioni OIL n. 87 e n. 98. Quando la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva sono limitati dalla legge, il Partner deve cercare modi alternativi per rispettare al meglio i principi delle Convenzioni OIL n. 87 e n. 98 in conformità alle leggi locali.

4. Clausola di non discriminazione

La discriminazione dei dipendenti è vietata in qualsiasi forma. In particolare, il trattamento disuguale nell'occupazione sulla base di sesso, origine nazionale ed etnica, origine sociale, disabilità, appartenenza a sindacati, convinzioni politiche, religione o credo, stato di salute, età, gravidanza o orientamento sessuale è vietato, eccetto i casi espressamente disciplinati dalla legge. Il Partner è tenuto come minimo ad adottare misure volte a evitare la discriminazione ai sensi delle convenzioni OIL n. 111 e N. 100.

5. Salute e Sicurezza sul lavoro

In qualità di datore di lavoro, il Partner deve garantire la sicurezza e la salute sul posto di lavoro in conformità alle Convenzioni OIL applicabili sul luogo di lavoro, in particolare la Convenzione ILO n. 155, nonché alle disposizioni del diritto nazionale. Ciò include, in particolare, l'istituzione e l'applicazione di sistemi di gestione adeguati per la salute e la sicurezza sul lavoro ("sistemi di gestione") al fine di poter adottare le necessarie misure preventive contro gli incidenti e i danni alla salute derivanti dall'attività lavorativa. Il Partner dichiara la propria disponibilità a migliorare costantemente i propri sistemi di gestione e a lavorare per l'introduzione di un sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro riconosciuto e certificato (ad es. ISO 45001) entro un periodo di tempo ragionevole. Il Partner deve disporre di linee guida in materia di salute e sicurezza, supportare lo sviluppo e il miglioramento continuo delle condizioni di lavoro e fornire regolarmente a tutti i dipendenti una formazione adeguata. Il Partner deve garantire un luogo di lavoro sicuro, le attrezzature di lavoro necessarie e i dispositivi di protezione adeguati, nonché proteggere i propri dipendenti da un eccessivo affaticamento fisico e mentale. I dipendenti avranno inoltre accesso ad acqua potabile sufficiente e a strutture sanitarie pulite. Ciò vale eventualmente anche per i pernottamenti messi a disposizione dal Partner. Se necessario, anche l'alloggio deve essere dimensionato e attrezzato in modo da prevenire il più possibile incidenti e danni alla salute e garantire un alloggio appropriato.

6. Condizioni di lavoro eque (retribuzione, benefit sociali e orari di lavoro)

6.1 Il Partner è tenuto a garantire una remunerazione adeguata e a garantire le prestazioni sociali previste dalla legge. La remunerazione deve essere almeno in linea con il salario minimo ai sensi della normativa di volta in volta in vigore. Nella misura in cui la legge non fissa un salario minimo, il compenso viene calcolato in base alle disposizioni normative di volta in volta applicabili. In ogni caso, la remunerazione deve consentire ai dipendenti di assicurarsi almeno la loro sussistenza.

Pertanto, devono essere presi in considerazione i rispettivi costi di vita locali del dipendente e dei suoi familiari, nonché le prestazioni previdenziali locali e la retribuzione per l'occupazione a tempo pieno. Le retribuzioni devono essere pagate interamente e regolarmente per i servizi resi e non possono essere trattenute illegalmente. Il Partner deve garantire che i dipendenti ricevano informazioni chiare, dettagliate e regolari sulla composizione della loro retribuzione in un formato appropriato.

6.2 L'orario di lavoro deve essere conforme alle normative in vigore o, nella misura in cui tali norme garantiscano un livello di protezione più elevato, agli standard di settore, ma in ogni caso rispettare le convenzioni OIL applicabili sul luogo di lavoro, in particolare le convenzioni OIL n. 1 e n. 30. Gli straordinari devono essere volontari ed ai dipendenti deve essere concesso almeno un giorno libero dopo 6 giorni lavorativi consecutivi.

7. Utilizzo di forze di sicurezza pubbliche e private

Nel caso in cui il Partner ricorra a proprie forze di sicurezza per proteggere le proprie operazioni o incarichi forze di sicurezza a tale scopo, deve assicurarsi che rispettino i diritti umani riconosciuti a livello internazionale. In particolare, il Partner deve astenersi dall'incaricare o porre a contratto forze di sicurezza, se durante l'incarico le persone sono trattate in modo disumano o degradato, subiscono danni alla vita o all'incolumità fisica o se il loro diritto di organizzazione e la libertà di associazione è compromesso.

8. Diritti delle minoranze, delle comunità locali e delle persone indigene

8.1 Il Partner non può adoperarsi illecitamente in espropriazioni forzate o appropriarsi illegalmente di terreni, foreste o risorse idriche il cui uso garantisce il sostentamento di una persona.

8.2 Il Partner deve astenersi dal provocare cambiamenti nocivi del suolo, inquinamento dell'acqua e dell'aria, emissioni acustiche o consumo eccessivo di acqua che danneggino la salute delle persone, compromettano in modo significativo le basi naturali per la conservazione e la produzione di alimenti, o neghino o impediscano in modo significativo l'accesso delle persone ad acqua potabile sicura e pulita o a strutture sanitarie.

II. Due diligence sui diritti umani

1. Implementazione della due diligence sui diritti umani

Il Partner è tenuto a definire processi per la due diligence dei diritti umani nella propria azienda (in particolare un sistema di gestione del rischio) entro un periodo di tempo ragionevole, a condizione che il Partner fornisca prodotti o servizi a DTAG che comportino il rischio di potenziali impatti negativi sui diritti umani nella propria value chain e che adotti, in relazione a tale processo, misure di due diligence sistematiche e appropriate in relazione ai diritti umani. A tale riguardo, trovano applicazione le leggi nazionali di due diligence applicabili al Partner, nonché le disposizioni dei Principi Guida delle Nazioni Unite e delle Linee Guida e dei Principi OCSE pertinenti. In conformità con i Principi Guida delle Nazioni Unite e, ove pertinente, in conformità con le leggi vigenti, il Partner deve progettare l'adeguatezza e l'ambito di tali misure in base alle dimensioni e al fatturato della propria azienda, alla natura e all'origine del prodotto o servizio, nonché alle materie prime in esso contenute e, in particolare, ai rischi associati.

2. Trasparenza, cooperazione e partecipazione

2.1 Come prerequisito per l'attuazione delle misure di due diligence relative ai diritti umani di cui alla precedente Sezione II.1, il Partner deve stabilire trasparenza nella propria catena di fornitura attraverso processi interni al fine di identificare i rischi relativi alla violazione dei diritti umani e, se necessario, essere in grado di adottare misure di contrasto e controllo appropriate.

2.2 Su richiesta di DTAG, il Partner è tenuto a fornire informazioni sui processi stabiliti nella sua azienda per la due diligence sui diritti umani e in particolare, a richiesta di DTAG, deve rispondere in modo completo e veritiero ai questionari di autovalutazione inviando i relativi documenti.

2.3 Su richiesta della DTAG, il Partner deve informare la DTAG dei rischi identificati e/o delle misure di mitigazione e fornire alla DTAG la relativa documentazione delle misure di due diligence adottate. In particolare, il Partner deve identificare i punti di snodo che possono avere un impatto problematico sui diritti umani (ad es. miniere, fonderie e raffinerie) e fornire informazioni su richiesta (ad esempio, sull'azienda e sul luogo di produzione del punto di snodo). DTAG si impegna a rispettare i Principi Guida delle Nazioni Unite e si impegna a rendere trasparenti nella catena di fornitura DTAG tali punti di snodo critici per i diritti umani; il Partner dichiara la sua volontà di sostenere questo obiettivo al meglio delle sue capacità.

2.4 Il Partner autorizza DTAG ad utilizzare le informazioni ottenute in conformità con il presente DTST 36 nel contesto di richieste di informazioni indirizzate a DTAG o di altre autovalutazioni relative ai processi stabiliti presso DTAG per la due diligence sui diritti umani, sulla base della necessità di sapere fatti salvi gli obblighi di riservatezza.

2.5 Qualora una violazione degli standard sui diritti umani e sulle buone condizioni di lavoro di cui alla Sezione I non possa essere risolta da un partner nell'immediato, il Partner deve notificarlo immediatamente a DTAG in forma scritta e, insieme a DTAG e/o a terzi interessati, elaborare un piano con un programma per terminare o ridurre al minimo la violazione (piano d'azione correttivo). Il Partner deve supportare DTAG al meglio delle sue capacità.

2.6 Su richiesta di DTAG, il Partner si impegna a partecipare a corsi di formazione e a ulteriori corsi sugli standard e sulle aspettative in materia di diritti umani di DTAG e confermerà la propria partecipazione a DTAG su richiesta fornendo adeguata documentazione.

2.7 Il Partner deve trasmettere ai propri dipendenti le informazioni ricevute da DTAG sull'accessibilità, la responsabilità e l'attuazione di una procedura di reclamo in modo adeguato. La procedura di reclamo deve essere accessibile ai dipendenti, mantenendo la riservatezza sull'identità e un'effettiva protezione da ogni pregiudizio. Salvo notifica da parte di DTAG di una procedura di reclamo, il Partner stesso è responsabile dell'istituzione di un meccanismo efficace di reclamo a livello aziendale per i singoli individui e le comunità i cui diritti umani potrebbero essere condizionati negativamente.

3. Ispezione e audit

3.1 DTAG ha il diritto di ispezionare e verificare i processi stabiliti dal Partner per la due diligence sui diritti umani e la creazione di trasparenza, comprese le misure di due diligence adottate dal Partner in relazione ai diritti umani, nonché la tempestiva implementazione di un piano di azioni correttive, o di farli ispezionare o revisionare da una terza parte incaricata da DTAG. Il Partner deve fornire a DTAG o a terzi incaricati da DTAG tutte le informazioni e i documenti richiesti per l'ispezione e dare loro l'opportunità di condurre discussioni o colloqui con gli amministratori

delegati, i dirigenti ed i dipendenti, nella misura in cui ciò sia ragionevolmente necessario per tali scopi. Il Partner consentirà a DTAG o a terzi incaricati di fare copie ed estratti.

3.2 Nell'ambito della fornitura dei prodotti o dei servizi, il Partner deve inoltre garantire che DTAG o una terza parte incaricata da DTAG possa ispezionare e verificare i propri fornitori e subfornitori in caso di necessità basata sul rischio.

3.3 DTAG può utilizzare le informazioni e i risultati di queste ispezioni e audit per adempiere agli obblighi di legge, come quelli derivanti, ad esempio, dagli obblighi di segnalazione.

4. Approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto

4.1 Il Partner si impegna a non commettere o partecipare a gravi violazioni dei diritti umani come tortura, trattamenti crudeli o umilianti, tra cui punizione corporale, violenza sessuale, crimini di guerra e reati contro l'umanità. I fornitori di materie prime originate da aree ad alto rischio e di conflitto o che vengono trasportate attraverso aree affette da conflitti e fornitori che utilizzano le predette materie prime nei loro prodotti devono rispettare efficacemente gli obblighi di due diligence nella catena di fornitura al fine di ridurre al minimo i rischi di conseguenze reali e potenziali lungo la catena di fornitura. Tutti i summenzionati soggetti devono descrivere in una strategia adeguata il modo in cui identificano, danno priorità e avviano sistematicamente le contromisure.

4.2 I fornitori di 3TG (stagno, tantalio, tungsteno e oro) e i fornitori che utilizzano queste materie prime nei loro prodotti devono identificare, divulgare e valutare tutte le fonderie e le raffinerie all'interno delle catene di fornitura e valutare se hanno effettuato un processo di due diligence in conformità con i Principi di Due Diligence dell'OCSE per la Promozione di Catene di Fornitura Responsabili per i Minerali provenienti da Aree a Rischio di Conflitti. A tale scopo, i fornitori interessati devono implementare, o almeno stabilire procedure, come il processo di garanzia dei minerali responsabile Responsible Minerals Assurance Process "RMAP" (Processo di Garanzia dei Minerali Responsabile). I fornitori interessati devono garantire che, al momento dell'inizio della produzione, questi materiali siano acquistati esclusivamente da raffinerie e fonderie che soddisfano i requisiti (stato: conforme) della RMAP della Responsible Minerals Initiative (RMI). I fornitori interessati devono presentare una prova corrispondente (ad es. a Conflict Minerals Reporting Template - CMRT) a DTAG su richiesta. Se una fonderia o raffineria utilizzata non è conforme a questo standard, DTAG può richiedere al Partner di rimuovere le raffinerie e le fonderie non conformi RMAP dalla catena di fornitura DTAG nel lungo termine.

III. Ambiente

1. Responsabilità ambientale generale, produzione e prodotti ecocompatibili

1.1 Il Partner garantisce che la sua produzione e i suoi prodotti sono pienamente conformi alle normative ambientali applicabili, comprese le condizioni di autorizzazione. Il Partner agirà nel rispetto del principio di precauzione in materia di tutela ambientale, prenderà iniziative volte a promuovere una maggiore responsabilità ambientale e promuoverà lo sviluppo e la diffusione di tecnologie ecocompatibili.

1.2 I partner che forniscono componenti e/o materiali di produzione sono obbligati ad attuare un sistema di gestione ambientale certificato in conformità alle norme ISO 14001, EMAS o simili entro e non oltre due anni dalla stipula del contratto di fornitura, a gestirlo per l'intera durata del rapporto commerciale con DTAG e a presentare un certificato corrispondente. La prova deve

essere fornita per mezzo di certificazione da parte di una società di certificazione accreditata. Un certificato rinnovato deve essere presentato in tempo utile prima della scadenza del periodo di validità. I partner che non forniscono componenti o materiale di produzione devono presentare la relativa prova a DTAG a sua semplice richiesta.

2. Tutela del clima

2.1 Il Partner si impegna a sviluppare obiettivi aziendali adeguati per le proprie emissioni con riferimento agli Scopi 1, 2 e 3 e ad adottare misure per lavorare al raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di Parigi. Il Partner monitorerà regolarmente i propri progressi e riferirà a DTAG su richiesta, in particolare per quanto riguarda il *footprint* di CO2 a livello di prodotto.

2.2 Per ridurre le emissioni di CO2, il partner deve seguire il principio della prevenzione, della riduzione e, se ciò non è possibile, della compensazione e della neutralizzazione.

2.3 Il partner dichiara la sua volontà di sostenere le ambizioni di DTAG in materia di clima. Il partner deve impegnarsi a raggiungere i target di neutralità CO2 per materiali e componenti specifici di DTAG, concordati nell'ambito del processo di assegnazione, che mirano alla conversione in prodotti a zero emissioni di CO2 nel medio termine. Per contribuire al raggiungimento di questi obiettivi, queste aspettative devono essere trasferite alla catena di fornitura del Partner.

3. Tutela dell'ambiente legata alla produzione

Il Partner deve garantire un elevato livello di protezione ambientale in tutte le fasi di produzione. In questo contesto, il Partner deve garantire quanto segue, in particolare per quanto riguarda i propri stabilimenti di produzione e la produzione.

3.1 Uso e consumo delle risorse, inclusi acqua ed energia

a) L'uso e il consumo di risorse (incluse acqua ed energia) durante la produzione devono essere ridotti o evitati. Ciò avviene direttamente sul luogo di origine o tramite procedure e misure, ad es. cambiando i processi o le operazioni di produzione e manutenzione all'interno dell'azienda, utilizzando materiali alternativi, risparmiando, riciclando o riutilizzando materiali.

b) Il consumo di energia deve essere monitorato e documentato. È necessario trovare soluzioni economiche per migliorare l'efficienza energetica e ridurre al minimo il consumo energetico.

c) Il Partner deve definire, monitorare, controllare e, se necessario, trattare le acque reflue derivanti da procedure operative, processi di produzione e strutture sanitarie prima dello scarico o dello smaltimento.

3.2 Gestione dei rifiuti/Convenzione di Basilea

a) Il Partner è tenuto a ridurre o evitare la produzione di rifiuti di qualsiasi tipo.

b) Il Partner deve rispettare i divieti di esportazione dei rifiuti pericolosi e gli obblighi derivanti dalla Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 nella sua versione vigente. La Sezione II. n. Da 1 a 3 trovano parimenti applicazione.

3.3 Emissioni atmosferiche ed acustiche

Il Partner è tenuto a trovare soluzioni economiche per ridurre al minimo le emissioni (emissioni atmosferiche e acustiche) durante la produzione. Le emissioni generali derivanti da attività

(emissioni atmosferiche e acustiche) e le emissioni di gas a effetto serra devono essere trascritte, regolarmente monitorate, verificate e, se necessario, trattate dal Partner prima che vengano rilasciate. Il Partner è inoltre tenuto a monitorare i propri sistemi di controllo delle emissioni.

3.4 Gestione delle sostanze pericolose

Devono essere identificate le sostanze chimiche e le altre sostanze che costituiscono un pericolo se rilasciate nell'ambiente. Il Partner deve istituire un sistema di gestione delle sostanze pericolose in modo che possano essere manipolate, trasportate, stoccate, rigenerate o riutilizzate in sicurezza e smaltite utilizzando procedure adeguate.

4. Tutela dell'ambiente relativa al prodotto

In particolare per quanto riguarda la tutela dell'ambiente relativa ai prodotti, il Partner si impegna a garantire quanto segue.

4.1 Schede tecniche dei materiali

Il Partner è tenuto a mettere a disposizione gratuitamente le schede tecniche dei materiali IMDS (International Material Data System) corrette e complete per tutti i componenti o articoli nuovi e modificati nonché per tutti i sotto componenti che li costituiscono e/o i prodotti di assistenza contenuti nei ricambi. Nell'ambito del campionamento nuovo e modificato, le schede tecniche dei materiali devono essere rese disponibili al più tardi con la richiesta di campionamento. Le schede tecniche errate vengono respinte e devono essere corrette il prima possibile. È possibile richiedere le schede tecniche dei materiali non ancora disponibili nel rapporto con il fornitore. Sebbene in genere il campionamento non venga eseguita per i componenti condivisi (carry-over), pezzi standard e sub-componenti quando utilizzati in nuove serie, su richiesta devono essere fornite anche le schede tecniche dei materiali per questi pezzi o gli articoli in essi contenuti. Per quanto riguarda la consegna di componenti in plastica, il Partner è tenuto a documentare l'uso di materiali riciclati nell'IMDS. Nella scheda "Materiale riciclato" deve essere specificata l'esatta percentuale di materiale riciclato [massa %].

4.2 Divieti e restrizioni sulle sostanze

Le sostanze e le miscele soggette a restrizioni legali o divieti possono essere contenute solo nei materiali o nei componenti forniti o negli articoli in essi contenuti in conformità con queste normative. DTAG presuppone che il Partner sia a conoscenza e adempia agli obblighi previsti dalle presenti disposizioni. Il Partner deve rispettare l'elenco dei materiali dannosi secondo le Specifiche di fornitura Daimler-Benz (DBL) 8585.

4.3 Etichettatura

Le sostanze e le miscele, nonché le sostanze e le miscele contenute in articoli, componenti o prodotti, devono essere etichettate in conformità ai requisiti di legge.

4.4 Convenzione di Minamata e Convenzione di Stoccolma

Il Mercurio deve essere utilizzato dal Partner in conformità alle disposizioni della Convenzione di Minamata del 10 ottobre 2013, allo stesso modo, gli inquinanti organici persistenti devono essere utilizzati in conformità alla Convenzione di Stoccolma del 23 maggio 2001, e s.m.i.. Quanto stabilito nella Sezione II. nn. Da 1 a 3 trovano parimenti applicazione.

4.5 Regolamento REACH

a) Il Partner garantisce che le sostanze, le sostanze contenute nei preparati e le sostanze contenute negli articoli che richiedono la registrazione vengono consegnate a DTAG solo se registrate ai sensi dell'art. 5 e art. 6 o art. 7 Par. 1 del Regolamento 1907/2006/CE (REACH) per l'uso presso DTAG. Il Partner assicura inoltre che la notifica per le sostanze contenute negli articoli consegnati, che sono soggette a notifica ai sensi dell'art. 7 Par. 2 del Regolamento REACH viene eseguito dal Partner o - se il prodotto non è stato fabbricato dal Partner o importato - da un fornitore o subfornitore o, in alternativa, se la sostanza è registrata per l'uso previsto (art. 7 Par. 6 Regolamento REACH).

b) In generale, durante lo sviluppo di un nuovo componente e/o articolo, non devono essere utilizzate le sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento REACH. Qualora l'uso di tali sostanze sia inevitabile il loro utilizzo è consentito solo se autorizzato per iscritto dal rispettivo responsabile DTAG (Bauteilverantwortlicher, BTV). Il Partner deve dimostrare a DTAG che il Partner o uno dei suoi fornitori o subfornitori ha presentato una richiesta di approvazione per l'uso richiesto entro e non oltre la "data ultima di applicazione" ai sensi del regolamento REACH (18 mesi prima della "data di scadenza" ai sensi del regolamento REACH). In caso contrario, il Partner deve adottare misure volte a garantire il rispetto dei requisiti del Regolamento REACH.

c) Come misura precauzionale per i nuovi sviluppi, occorre astenersi dall'utilizzare sostanze che l'ECHA dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche ha inserito nell'elenco di cui all'allegato XIV (il cosiddetto "elenco dei candidati" ai sensi dell'art. No. 59 Regolamento REACH) se esistono alternative soggette a vincoli tecnici ed economici. In assenza di alternative, l'uso della sostanza corrispondente deve essere approvato dal rispettivo responsabile dei componenti (Bauteilverantwortlicher, BTV).

d) Se le sostanze soggette a registrazione non sono registrate o le sostanze elencate di cui all'allegato XIV del regolamento REACH, non sono consentite per gli usi previsti per contratto al momento della consegna o della notifica ai sensi dell'art. 7 Par. 2 REACH - Regolamento mancante o se un componente contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH - o nell'elenco delle sostanze candidate, il Partner è tenuto a contattare direttamente DTAG: reachkontakt@daimlertruck.com per avviare misure correttive.

e) Nella misura in cui i componenti consegnati, i pezzi di ricambio, gli accessori, gli imballaggi e/o gli articoli in essi contenuti contengono sostanze estremamente preoccupanti (le cosiddette SVHC), che sono pubblicate nell'elenco delle sostanze candidate, con una percentuale superiore allo 0,1% in peso, il Partner è tenuto a fornire tutte le informazioni ai sensi dell'art. 33 Par. 1 Regolamento REACH. Ciò vale anche nel caso in cui tale sostanza sia presente nell'elenco delle sostanze candidate durante il rapporto di fornitura in corso. Le informazioni devono essere comunicate per iscritto, preferibilmente tramite IMDS.

4.6 Emissioni interne

Le emissioni interne devono essere ridotte al minimo. Rispettare i limiti indicati nella DBL 5430.

4.7 Fine vita dei veicoli

a) Nel caso in cui i componenti e/o gli articoli che il Partner deve fornire siano soggetti alla direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000 (Direttiva relativa ai Veicoli Fuori Uso) o siano destinati ai veicoli soggetti alla Direttiva relativa ai Veicoli Fuori Uso, il Partner si impegna a fornire informazioni sullo smontaggio, sulla progettazione e sulla

produzione che sia compatibile con l'eventuale riutilizzazione e riciclo degli stessi, nonché sulle modalità di asciugatura e scarico delle sostanze inquinanti. Un concetto di utilizzo deve essere fornito per componenti selezionati in accordo con DTAG.

b) Il Partner deve inoltre rispettare lo Standard di etichettatura VDA 260 e lo Standard MB 33035 per materiali e componenti.

5. Contabilità olistica per il miglioramento continuo dei prodotti e della produzione

a) DTAG conduce valutazioni del ciclo di vita sulla base di ISO 14040 e segg. per determinare e migliorare il profilo ambientale complessivo.

b) Il Partner deve pertanto fornire a DTAG, su richiesta, informazioni sui prodotti, materiali e processi pertinenti. DTAG garantisce che tali informazioni saranno trattate in modo strettamente riservato e saranno utilizzate esclusivamente ai fini della contabilità olistica.

c) DTAG obbliga il Partner a comunicare e divulgare la sua *footprint* di CO₂ e di impatto ambientale dei prodotti. DTAG utilizza l'LCA come strumento olistico e fornisce una linea guida che fornisce informazioni sugli standard e sui metodi da rispettare (fare riferimento al portale dei fornitori).

d) I dati devono essere forniti in un formato di documentazione definito (formato di raccolta dati VDA per le valutazioni del ciclo di vita). Il periodo e la qualità dei dati devono essere concordati tra DTAG e il Partner.

IV. Conformità del prodotto

Nell'ambito delle proprie responsabilità, il Partner deve garantire che i propri risultati siano conformi a tutti i requisiti dei prodotti derivanti da normative, politiche, direttive, leggi, standard tecnici o altre disposizioni applicabili comparabili. In questo contesto, il partner deve tenere conto dello spirito fondamentale della rispettiva disposizione, nonché dello stato dell'arte scientifico e tecnico. Inoltre, il Partner deve stabilire strutture adeguate all'interno della sua organizzazione per garantire il rispetto di tutti questi requisiti di prodotto e della documentazione corrispondente. Le strutture devono fornire orientamento e guida per i dipendenti dei partner e considerare aspetti quali la conformità del prodotto, l'integrità e la comprensione etica.

Il Partner deve rispettare e implementare i requisiti di VDA Volume Produktintegrität (Product Integrity). Tuttavia, spetta al Partner decidere se nominare o meno un rappresentante per la sicurezza e la conformità dei prodotti (Product Safety and Conformity Representative, SCR).

Se il Partner viene a conoscenza di fatti che giustificano il sospetto di una violazione dei requisiti di prodotto di cui sopra in materia di sicurezza, emissioni e/o conformità normativa con implicazioni per DTAG, il Partner deve immediatamente informare DTAG in forma scritta e, se il Partner può essere responsabile di tale violazione, indagare immediatamente sui fatti.

V. Benessere degli animali

Nell'ambito dei suoi rapporti commerciali con DTAG, il Partner è tenuto a rispettare le leggi e i regolamenti vigenti in materia di benessere degli animali.

VI. Inoltro degli standard nella catena di fornitura

Il Partner inoltrerà i contenuti del DTST 36, Sezione I, II, III. n. 3.2 e III. mat. 4.4 e IV, ai propri fornitori, ponendoli in obblighi corrispondenti, e monitorerà e verificherà la conformità agli standard (cfr. Sezioni I, II, III. n. 3.2 e III. mat. 4.4. e IV) nella catena di fornitura. In particolare, il Partner è responsabile di garantire e controllare che anche i suoi fornitori e i loro subfornitori agiscano in conformità a questi standard. In caso di sospetti di violazione di tali norme nella catena di fornitura, il Partner è tenuto a indagare su tali violazioni e, su richiesta, a informare DTAG in merito alle violazioni e ai rischi identificati e alle misure adottate.

VII. Conseguenze di una violazione da parte del Partner

Nel caso in cui DTAG riscontri una violazione degli obblighi derivanti dal presente DTST 36 da parte del Partner, DTAG ne informerà immediatamente il Partner per iscritto e stabilirà un termine ragionevole per porre rimedio alla violazione. Nel caso in cui non sia prevedibile che il Partner possa porre rimedio a una violazione entro un termine ragionevole, il Partner dovrà comunicarlo immediatamente a DTAG per iscritto e, insieme a DTAG e/o a terzi interessati, elaborare un piano di risoluzione o riduzione al minimo della violazione (piano d'azione correttivo). In caso di infruttuosa scadenza del periodo di tolleranza o qualora l'implementazione del piano di azione correttiva non ponga rimedio alla situazione entro la tempistica concordata e la prosecuzione del rapporto commerciale non sia accettabile per DTAG e non si possa ricorrere a soluzioni differenti, DTAG può risolvere tutti i rapporti legali esistenti con il Partner senza ulteriore preavviso e terminare tutte le trattative. Resta impregiudicato il diritto di recesso straordinario, in particolare in caso di violazioni gravi, e il diritto al risarcimento del danno.

